REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA, in composizione monocratica, in persona del consigliere Antonio CONTU, ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA

sui ricorsi iscritti al n. 23454 e 23530 del registro di Segreteria, proposti dal sig. Salvatore GARAU, nato a Sassari il 22 maggio 1964, C.F.: GRASVT 64E22I452M, rappresentato e difeso dall.avv. Michele Martinelli, avverso il Ministero della Difesa, l'INAIL e l'INPS.

Uditi, nella pubblica udienza del 31 maggio 2017, l'avv. Michele Martinelli, l'avv. Roberto Di Tucci per l'INAIL e l'avv. Mariantonietta Piras per l'INPS.

Visti gli artt. 131, 134 e 279 c.p.c. e gli artt. 26 e 88 del r.d. 13 agosto 1933 n. 1038;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

FATTO

Con atti di gravame giurisdizionale depositato in data 17 aprile 2015 e 5 novembre 2015, il Garau ha formulato i seguenti capi di domanda.

1. Dichiarare l'illegittimità e, comunque, l'infondatezza del provvedimento del Ministero della Difesa in data 21 gennaio 2015 col quale gli sono stati denegati i benefici di cui al D.P.R. n. 243/2006.

- 2. Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento della condizione di equiparato a "vittima del dovere" ai sensi dell'art. 1, comma 564 della L. n. 266/2005 e del Regolamento applicativo approvato con d.P.R. n. 243 del 2006 e, conseguentemente, ottenere la corresponsione dei benefici previsti: a) dalla L. 13 agosto 1980, n. 466; dalla L. 20 ottobre 1990, n. 302; c) L. 23 novembre 1998, n. 407; d) L. 3 agosto 2004, n. 206; e) L. 10 ottobre 2005, n. 207.
- 3. Accertare e dichiarare il diritto alla corretta valutazione dell'invalidità complessiva (IC): IC=DB+DM+ (IP-DB), sofferta in seguito all'infermità "Placche pleuriche diffuse bilaterali" (Absestosi pleurica) subìta nel corso dell'attività militare espletata in particolari condizioni ambientali ed operative di missione, ai sensi del D.P.R. n. 181/2009 (Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'art. 6 della L. n. 206/2004), ed attribuendo ogni beneficio di legge per il completo ristoro del danno morale, biologico e permanentemente invalidante subìto, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
- 4. Accertare la dipendenza da causa di servizio al fine del conseguimento della pensione privilegiata ordinaria della patologia "Placche pleuriche diffuse bilaterali" subìta nel corso dell'attività militare espletata in particolari condizioni operative e di missione, con ascrizione della stessa alla 7°, o in subordine, 8° categoria pensionistica;
- 5. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di malattia professionale causata dall'amianto per la patologia succitata e,

dichiarare l'esposizione qualificata all'amianto, al fine di ottenere l'applicazione l'applicazione del coefficiente di rivalutazione contributiva del 1,5 sul periodo lavorativo espletato, ai sensi dell'art. 13, comma 7^, della L. n. 257/1992, come modificato dalla L. n. 271/1993, previo annullamento della comunicazione dell'INAIL pervenutagli il 13 dicembre 2013, la quale negava alcuna esposizione all'amianto. Al riguardo ha fatto presente di avere avanzato istanza tesa ad ottenere i benefici relativi all'esposizione all'amianto in data 22 febbraio 2008 e in data 5 ottobre 2010.

- 6. Accertare il diritto alla corresponsione dell'equo indennizzo per l'affezione polmonare succitata, con rivalutazione ed interessi legali.
- 7. Condannare le Amministrazioni convenute alla corresponsione del danno morale nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
- 8. In via subordinata ha chiesto che sia disposta una C.T.U. sulle circostanze sopra dedotte.

Il ricorrente, nel precisare di essere titolare di pensione privilegiata di 4[^] categoria conferita con decreto del Ministero della Difesa in data 29 maggio 2009 per diverse patologie dipendenti da causa di servizio, ha pertanto chiesto l'annullamento dei seguenti atti:

- provvedimento del Ministero della Difesa in data 21 gennaio 2015,
 avente ad oggetto il "diniego dei benefici previsti dal d.P.R. 243 del
 2006;
- riforma del verbale della C.M.O. di Cagliari in data 15 gennaio 2014, col quale l'affezione "Placche pleuriche diffuse bilaterali/Asbestosi pleurica" è ritenuta non classificabile;

 comunicazione dell'INAIL di Sassari in data 13 dicembre 2013, la quale ha accertato che il ricorrente "non è stato esposto all'amianto nella misura prevista dalla legge".

A sostegno delle domande proposte, il ricorrente ha precisato di avere svolto le seguenti attività militari a bordo delle unità navali della Marina Militare.

a) Mansione militare principale.

Nel corso del periodo di imbarco sui caccia e sulle navi (Audace, Doria, Libeccio, Maestrale, Alpino, Capricia, Corsaro II e Ardito) il ricorrente avrebbe svolto attività operativa di "tecnico e meccanico delle armi", nella qualità di "addetto e responsabile della manutenzione ed efficienza dei cannoni 127/54 detti comunemente impianti 51 e 52, per un periodo complessivo di anni 13, mesi 3 e giorni 29, con esposizione alle polveri di amianto. Tra le competenze tecniche e mansioni cui era adibito vi era anche la manutenzione, riparazione e tenuta in efficienza degli elevatori munizioni e dei locali di competenza, delle camere travaso munizioni – o camere alimento – della parte dei locali tecnici in cui erano alloggiate due delle quattro centraline oleodinamiche dell'impianto – ovvero per il 51 del locale diesel alternatore di prova e per il 52 (Nave Audace)" ecc. Al riguardo ha soggiunto che "nei detti impianti, nelle apparecchiature, negli elevatori, nelle guarnizioni di ricambio, nei locali dedicati e di servizio, nei portelloni esterni e di accesso ai locali è stata documentata la presenza di amianto e di materiali contenenti amianto, sia friabile che compatto".

Mansioni militari secondarie

Oltre alle predette mansioni principali, il ricorrente avrebbe svolto anche ulteriori mansioni quali:

- La partecipazione attiva ad operazioni antincendio, durante le quali indossava vestiti in amianto e partecipava alla "vestizione dei colleghi",
- Partecipazione attiva alle manutenzioni e/o riparazioni delle apparecchiature operative della nave;
- Partecipazione attiva alla guardia armata della nave;
- Manutenzione e pulizia interna ed esterna della nave, previa scrostatura delle parti ammalorate, nonché ormeggio ed ancoraggio;
- Partecipazione all'imbarco, sbarco e stoccaggio delle munizioni;
- Fino al 1987, su Nave Audace era anche comandato ad eseguire la riparazione e sostituzione delle parti del pavimento rivestite in amianto;
- Responsabile della lavanderia "ove, oltre alla presenza dell'amianto negli essicatoi elettrici, convergevano le tute ed il vestiario da lavoro sporco dei vari componenti l'equipaggio";
- Nel periodo dal 1988 al 1992 a bordo della nave Libeccio, avrebbe fatto parte della componente subacquea per la manutenzione, riparazione e riassetto delle apparecchiature della nave.

In data 13 novembre 2015 si è costituito l'INAIL il quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto, giacché – per quanto concerne l'attribuzione dei benefici previsti per le vittime dell'amianto – l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio sarebbe l'ente previdenziale, ai sensi dell'art. 13, comma 8^, della L. n. 257/1992, convertito, con modificazioni,

nella L. n. 271/1993. Infatti, il soggetto erogatore del trattamento pensionistico è l'INPS, così come affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 8859 del 28 giugno 2001; mentre all'INAIL competerebbe unicamente una valutazione di tipo tecnico sull'effettività e sul grado dell'esposizione all'amianto da parte ricorrente.

In data 18 novembre 2015 si è costituito il Ministero della Difesa, il quale così ha replicato in merito alla pretesa attrice.

Preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso relativamente al capo di domanda tendente ad ottenere i benefici di cui al d.P.R. n. 243 del 2006, giacché si tratterebbe di speciali elargizioni che non accedono alla prestazione pensionistica.

In ordine invece alla domanda tendente ad ottenere la riforma del verbale della C.M.O in data 26 marzo 2014 con il quale l'infermità "minute placche pleuriche aspecifiche bilaterali in assenza di deficit ventilatorio" sono state ritenute non classificabili ai fini della pensione privilegiata, l'Amministrazione ha sottolineato come siffatto giudizio sia stato confermato dal Comitato di valutazione per le cause di servizio, in data 19 maggio 2014.

In data 27 gennaio 2016 si è costituito l'INPS il quale ha eccepito quanto segue.

- Per quanto concerne il diniego a trattamento privilegiato, sarebbero insindacabili nel merito le risultanze dei verbali medico-legali su cui si fonda il provvedimento impugnato.
- Per quanto concerne i benefici relativi all'esposizione all'amianto, il ricorrente sarebbe incorso nella decadenza triennale fissata dall'art.

47 del d.P.R. n. 639/1970, posto che la cessazione dal servizio è occorsa nel 2002, mentre il gravame giurisdizionale è stato notificato nel 2015; in ogni caso è eccepita anche la prescrizione decennale del diritto; nel merito la pretesa andrebbe respinta, dato il giudizio negativo dell'INAIL.

In data 21 gennaio 2016 ha depositato una memoria di replica la difesa dell'attore, la quale ha dedotto la tardività della costituzione in giudizio dell'INPS, sostenendo che non possano essere prese in considerazione le eccezioni di prescrizione e decadenza non rilevabili d'ufficio.

Con sentenza parzialmente definitiva n. 147/2016 in data 27 giugno 2016 è stata declinata la giurisdizione di questa Corte in ordine ai capi di domanda avanzati in via principale e rubricati superiormente ai punti 1) 2) 3) 6) e 7).

E' stata, invece, affermata la giurisdizione di questo giudice relativamente ai capi 4 (pensione privilegiata) e 5 (benefici conseguenti all'esposizione alle fibre d'amianto) per i quali sono state emanate le ordinanze n. 113 del 2016 e n. 139 del 30 agosto 2016.

Con lo stesso provvedimento istruttorio si è osservato che, di là dalle questioni di diritto, permaneva l'incertezza su elementi ed aspetti fondamentali, di carattere eminentemente tecnico, che determinavano questo Giudice, nel riservare la decisione sulla individuazione della normativa in concreto applicabile, ad acquisire apposita consulenza tecnica, alla luce della fondamentale considerazione che la presenza di amianto nel sito di lavoro del ricorrente (o quantomeno nelle navi militari presso cui ha reso il servizio) appare comprovata dalla risposta pervenuta dalla ASL n. 5

di La Spezia e dalla stessa documentazione di parte attrice.

Tanto premesso, si è diposto che la consulenza avrebbe dovuto accertare l'esposizione del ricorrente al rischio morbigeno per inalazioni di polveri e fibre di amianto, tenuto conto delle disposizioni di legge susseguitesi in materia.

In particolare, il consulente, individuato nella persona del Dott. Giovanni ARESU, già Dirigente dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna, avrebbe dovuto appurare, in primo luogo, seguendo i criteri dettati dall'art. 13, co. 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni:

- 1) "se il ricorrente, nel corso degli anni di servizio espletato come dipendente del Ministero della Difesa, sia stato esposto al rischio morbigeno (polveri e fibre di amianto), in base alla specifica lavorazione praticata e all'ambiente ove essa si è svolta, per più di dieci anni, secondo i parametri di intensità previsti dalla legislazione sopra richiamata (cfr. in particolare, art. 24 del D.lgs. 277/91) come applicabile al caso di specie";
- 2) "quale sia stato il livello percentuale di concentrazione di amianto al quale risulta essere stato esposto il ricorrente, e per quanto tempo e, comunque, quale percentuale sia presumibile ritenere raggiungesse detta concentrazione di particelle aerodisperse durante il servizio prestato presso il cantiere".

In alternativa, tenuto conto dei differenti criteri stabiliti dall'art. 47, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modificazioni, il consulente dovrà appurare:

a) elemento temporale: se il ricorrente nella sua attività lavorativa sia stato

esposto al rischio morbigeno (polveri e fibre di amianto), in base alla specifica lavorazione praticata ed all'ambiente ove essa si è svolta, per un periodo non inferiore a dieci anni;

- b) soglia di rischio: se la concreta esposizione al rischio morbigeno di cui sopra sia stata di intensità tale da superare il valore limite suindicato di concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno;
- c) il consulente, fermo quanto sopra sub a) e b), dovrà tener conto che il ricorso alla *media ponderata* di cui sopra va riferito, su base annuale, alla quantificazione della esposizione quotidiana (calcolata su un periodo di riferimento di otto ore) e non già alla consistenza dell'esposizione complessivamente accertata in tutto l'arco di tempo non inferiore al decennio oggetto di rivalutazione contributiva; sicché l'anno, nel corso del quale non sia stato superato il valore limite suddetto, non dovrà essere considerato utile ai fini del raggiungimento del decennio occorrente.

In risposta ad entrambi i quesiti alternativi, qualora dovesse ritenersi raggiunta la soglia di rischio, dovrà essere indicato il numero degli anni per i quali il ricorrente è risultato esposto.

Il perito d'ufficio ha trasmesso la propria consulenza in data 6 febbraio 2017, concludendo nel senso che il ricorrente sia stato esposto complessivamente per un periodo lavorativo pari a 17 anni, 11 mesi e 2 giorni (dal 20 dicembre 1981 al 22 novembre 1999) al rischio di inalazione di fibre di amianto in misura superiore alla soglia minima. In particolare il consulente ha affermato che, in ciascuno degli anni di esposizione, per un periodo superiore a 10 anni, la media ponderata calcolata per le otto ore

giornaliere, è stata per ciascun anno sempre superiore a 0,1 fibre/cm3, cioè sempre superiore a 100 fibre per litro.

Per contro non è pervenuto il parere della Asl sulla questione della pensione privilegiata.

In data 19 maggio 2017 ha presentato una memoria conclusiva l'INPS insistendo nelle deduzioni già avanzate.

Deve essere pertanto emanata una sentenza parzialmente definitiva sulla spettanza dei benefici per l'esposizione all'amianto.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'INAIL, giacché, nei giudizi in materia di esposizione qualificata all'amianto deve ritenersi che unico soggetto legittimato passivamente sia l'INPS, ex INPDAP - quale ente previdenziale che eroga la prestazione pensionistica richiesta - posto che l'INAIL, che nel caso del ricorrente ha dato una valutazione negativa, svolge (tramite la CONTARP) solo una funzione prodromica di verifica tecnica e di attestazione dei periodi di esposizione all'amianto per ogni singolo lavoratore (Cass. Sez. lavoro n. 997/2003, n. 8937/2002, n. 17000/2002).

Come rilevato dalla Corte di cassazione la valutazione dell'esposizione all'amianto concreta un elemento di fatto insuscettibile di formare oggetto di accertamento giudiziale autonomo rispetto all'accertamento del diritto al beneficio previdenziale che si pretende da esso generato (cfr. Cass. S.U. 27187/2006).

Ne risulta che nell'ambito del giudizio pensionistico, devoluto alla

giurisdizione della Corte dei conti, la certificazione dell'INAIL sulla effettiva esposizione all'amianto - come ricordato nella citata ordinanza n. 171/2008 della Corte di cassazione - è pienamente sindacabile dal Giudice contabile, con gli stessi poteri istruttori che appartengono al Giudice ordinario, in virtù del rinvio dinamico alle norme del codice di procedura civile, operato dall'art. 26 del R.D. n. 1038/1933.

Nel merito, va preliminarmente disattesa l'eccezione dell'INPS secondo la quale il gravame giurisdizionale sarebbe stato proposto oltre il termine previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970: trattasi, invero, di normativa applicabile ai giudizi instaurati innanzi al giudice ordinario e non di competenza della magistratura contabile.

Come si è già osservato in sede istruttoria, in primo luogo va ricordato che, in materia di benefici legati alla esposizione all'amianto, il Legislatore è intervenuto più volte, dettando criteri differenti sia per la valutazione del rischio che per la attribuzione degli stessi.

In sintesi: a) con l'art. 13, co. 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dal d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito dalla l. 4 agosto 1993, n. 271, è stato disposto che, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5. La giurisprudenza formatasi sul punto (cfr., in particolare, Cassazione, sentenza n. 21862/2004) ha statuito, anche per tali casi, la necessità di una esposizione qualificata, da accertarsi secondo i criteri dettati dall'art. 24 e

31 del D. Lgs. 277/91 (inalazione di fibre d'amianto in misura superiore alla soglia ivi indicata); b) con l'art. 47, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, è stato stabilito che "i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno."

Nel contempo, sono intervenute altre norme (cfr. art. 3, co. 132, l. 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui *in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003*) e decreti che consigliano un'attenta valutazione ai fini della disciplina da applicarsi al caso in esame. E' necessario stabilire in primo luogo quale sia la normativa applicabile nel caso specifico, considerando che la disciplina dei benefici in questione è stata modificata nel corso del tempo ed è stata oggetto di una consistente attività interpretativa da parte della giurisprudenza.

Senza indulgere in un dettagliato esame della travagliata vicenda di tali interventi normativi e giurisprudenziali, che appesantirebbe inutilmente la motivazione della decisione, va detto che alcuni punti possono considerarsi ormai fissati.

In primo luogo, è assodato che, sin dall'origine, la normativa, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, ha riguardato tutti i

lavoratori esposti (nei termini che si vedranno appresso) all'amianto, non essendo possibile, alla luce dei principi costituzionali, ritenere, basandosi sulla sola lettera della disposizione, che i benefici in questione riguardassero unicamente i lavoratori assicurati presso l'INAIL (v. Corte costituzionale, sentenza n. 127 del 22/04/2002; Corte di cassazione, Sez. L, sentenza n. 1179 del 19/01/2007; Corte dei conti, Seconda sezione centrale di appello, sentenza n. 12 del 10/01/2013).

In secondo luogo, va ritenuto che la normativa sopravvenuta (art. 47 del decreto legge n. 269 del 30/09/2003, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24/11/2003, che ha mutato la disciplina dei benefici di che trattasi) non possa applicarsi, in virtù di quanto previsto dalla norma dettata dall'art. 3, comma 132 della legge n. 350 del 24/12/2003, ai "lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni" e "a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli" per cause avviate entro la medesima data del 2 ottobre 2003, soggetti tutti per i quali "sono fatte salve le disposizioni previgenti" alla data suddetta.

Nel caso di specie, è stato dedotto (e dimostrato) che l'interessato avesse subìto (e maturato) l'esposizione all'aminato in epoca precedente alla data limite del 2 ottobre 2003 stabilita dal legislatore.

Tanto fa ritenere che egli rientri nell'ambito di operatività della riportata norma di salvaguardia. Ciò comporta, altresì, la disapplicazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze del 27 ottobre 2004, nella parte in cui prevede l'applicazione della normativa sopravvenuta indistintamente a tutti i lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, fossero stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL, senza escludere coloro per i quali opera la citata norma di salvaguardia.

Per quanto concerne infine l'esposizione all'amianto, vi è ormai consenso pacifico sul fatto che essa debba essere necessariamente qualificata (salvo casi particolari che non ricorrono nella specie), nel senso cioè che, ai fini dell'accesso ai benefici di cui si tratta, occorre essere stati esposti alla sostanza nel corso dell'attività lavorativa in una misura determinata (cd. soglia di esposizione).

Già la giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore dell'art. 47 del d. l. n. 269/2003, pur in assenza di indicazioni al riguardo contenute nella l. n. 257/1992, aveva stabilito, anche sulla scorta di una precisa opzione interpretativa fatta propria dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 12/01/2000, che ragioni di carattere logico-sistematico imponessero di collegare il beneficio in questione non ad una qualsiasi esposizione all'amianto, ma invece ad un'esposizione che fosse stata di portata tale da configurare un concreto pericolo per la salute del lavoratore. Secondo tale giurisprudenza, la soglia in questione andava individuata in una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nella legislazione di prevenzione di cui al d. l.vo n. 277 del 15 agosto 1991 e s.m. (in concreto, essa era quindi identificata nel valore di 0,1 fibre di amianto per centimetro cubo, in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore

lavorative giornaliere).

L'art. 47 del d. l. n. 269/2003 ha poi espressamente stabilito, al comma 3, la soglia limite per l'accesso ai benefici in questione, indicando allo scopo una "concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno".

La Corte di cassazione (v. sentenza n. 4650 del 24/02/2009 e giurisprudenza conforme ivi richiamata) ha ritenuto che tale disposizione non abbia carattere innovativo, avendo il legislatore voluto soltanto confermare la validità degli orientamenti giurisprudenziali formatisi nella vigenza della precedente normativa, onde evitare e superare residue incertezze al riguardo (in proposito, è da sottolineare che il valore di concentrazione indicato nella norma è esattamente uguale a quello individuato dalla giurisprudenza precedente, pur se espresso utilizzando una diversa unità di misura).

La sentenza citata ha, con l'occasione, puntualizzato che il riscontro dell'esposizione media nei termini indicati deve essere operato per ciascuno degli anni in cui tale esposizione si è verificata. Ciò significa che, ai fini del raggiungimento della soglia minima temporale (nel caso di specie, ultradecennale), non è consentito spalmare, sugli anni nei quali la concentrazione media non raggiunge il quantitativo di legge, eventuali eccedenze accertate in altri anni.

Tale orientamento può dirsi ormai consolidato (v. ordinanza n. 6360 del 23/04/2012; ordinanza n. 10671 del 26/06/2012; ordinanza n. 1810 del 02/02/2015).

Pertanto, nel caso di specie, ai fini della decisione della causa, occorre verificare se l'interessato sia stato esposto, per un periodo ultradecennale e per ciascuno degli anni da prendere in considerazione, a una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.

Va peraltro ulteriormente precisato, relativamente al requisito orario giornaliero, che l'esposizione qualificata richiesta può ritenersi realizzata anche qualora l'attività lavorativa si sia svolta per durate orarie inferiori, come stabilito da Corte dei conti, Sezione terza centrale di appello, n. 369 del 06/07/2015, secondo cui il requisito quantitativo di che trattasi "ben può reputarsi raggiunto a fronte di una rilevante esposizione, pur circoscritta ad un breve periodo della giornata lavorativa".

Sul punto deve integralmente condividersi il responso del perito d'ufficio siccome congruamente motivato ed immune da vizi logici.

Al riguardo il consulente ha preso in considerazione tre periodi: il primo che va dal 20 dicembre 1981 sino al 10 settembre 1992, il secondo che si estende dall'11 settembre 1992 al 4 maggio 1997 ed il terzo che va dal 5 maggio 1997 al 22 novembre 1999.

Relativamente al primo periodo, il perito ha osservato che il Garau operava in un ambiente in cui era presente una grande quantità di amianto e svolgeva mansioni che lo portavano in continuazione a contatto diretto con questo materiale, sia durante le attività principali che secondarie. Ha soggiunto, inoltrre, che l'intensa esposizione alle fibre di amianto derivava anche dal fatto che, all'epoca, non venivano usati dispositivi per la protezione dalle polveri, quali mascherine ed altre strumentazioni e, data la limitatezza degli ambienti in cui operava, era esposto in modo indiretto alle polveri emanate dagli altri operatori.

Relativamente al secondo periodo, il ricorrente è stato esposto alle fibre di amianto provenienti sia dalle tettoie del sito MARICOMMI SP, sia dai guanti in amianto che utilizzava per maneggiare le armi.

Relativamente al terzo periodo, nel quale risultava imbarcato nella nave "Ardito", egli svolgeva le medesime funzioni espletate nel primo periodo e quindi risultava esposto al medesimo rischio.

Peraltro il perito è giunto alle conclusioni sulle concentrazioni di fibre di amianto e sull'elemento temporale parametrando i dati a disposizione con le risultanze della letteratura epidemiologica tratta dai testi di dottrina medica, con argomentazioni che non sono affatto apodittiche – come sostenuto dal perito dell'INAIL – ma documentate con dovizie di elementi probatori e testimoniali.

La novità e particolarità della questione proposta (concernente l'esposizione all'amianto all'interno di navi) depone per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione, parzialmente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, riuniti in rito:

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, parzialmente pronunciando:

accoglie il capo di domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto del Sig. Salvatore GARAU alla rivalutazione, a fini pensionistici, dei periodi di lavoro svolti con qualificata esposizione all'amianto, complessivamente ultradecennali, che vanno dal 20 dicembre 1981 fino al 22 novembre 1999, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 8, della legge 257/92.

2) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'INAIL;

3) Compensa le spese di giudizio.

4) Fissa in venti giorni il termine per il deposito della sentenza.

5) Fissa, per la prosecuzione del giudizio, l'udienza del 6 dicembre

2017.

Così deciso in Cagliari, il 31 maggio 2017.

Il giudice unico

f.to Antonio Contu

Depositata in Segreteria il 5 giugno 2017.

Il Dirigente

f.to Giuseppe Mullano